

XI LEGISLATURA

REGIONE LAZIO

CONSIGLIO REGIONALE

Si attesta che il Consiglio regionale il 4 agosto 2021 ha approvato la

deliberazione n. 14

concernente:

**“ELEZIONE DEI COADIUTORI DEL GARANTE DELLE  
PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE  
DELLA LIBERTÀ PERSONALE”**

Testo coordinato formalmente ai sensi dell'articolo 71 del Regolamento dei lavori del  
Consiglio regionale.



  
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO  
IL PRESIDENTE  
Marco Vincenzi  


## IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO

lo Statuto;

VISTA

la legge regionale 6 ottobre 2003, n. 31 (Istituzione del garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale) e successive modifiche e, in particolare, l'articolo 2, ai sensi del quale i due coadiutori del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominati coadiutori del Garante:

- sono eletti *“dal Consiglio regionale a scrutinio segreto (...) con voto limitato (...) sono scelti tra persone che abbiano svolto attività in ambito sociale”* (comma 1);
- durano *“in carica cinque anni”* (comma 2);
- sono incompatibili con la carica di:

*“a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;*

*b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.”* (comma 3);

- e sono, altresì, incompatibili, con *“lo svolgimento di un'attività che possa presentare un conflitto di interesse con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con un'attività di lavoro subordinato a tempo pieno (...)”* (comma 4);

PRESO ATTO

che i coadiutori del Garante, nominati con deliberazione del Consiglio regionale 15 giugno 2016, n. 8 (Nomina dei Coadiutori del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale), ai sensi del sopramenzionato articolo 2, comma 2, della l. r. 31/2003, risultano naturalmente cessati;

RITENUTO

di dover procedere all'elezione dei coadiutori del Garante, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni che gli stessi, ai sensi della l.r. 31/2003, sono chiamati a svolgere;

VISTO

l'avviso pubblico per l'acquisizione delle candidature per la nomina dei coadiutori del Garante, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR) 3 giugno 2021, n. 54;



VISTA la nota dell'8 luglio 2021, prot. RU n. 12921, con la quale è stata trasmessa alla VII commissione consiliare permanente la scheda di carattere generale, corredata dalla documentazione istruttoria, elaborata dalla competente struttura amministrativa;

CONSTATATO che la VII commissione consiliare permanente non ha effettuato, entro il termine di quindici giorni di cui all'articolo 82, comma 1, del regolamento dei lavori del Consiglio regionale, l'esame istruttorio delle candidature presentate a seguito del predetto avviso pubblico;

VISTI i *curricula*, presentati dai candidati, nonché le schede individuali di ciascun candidato propedeutiche all'esame istruttorio da parte della VII commissione consiliare permanente, elaborate dalla competente struttura amministrativa;

VISTO l'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), che stabilisce l'incandidabilità a qualsiasi incarico di competenza degli organi istituzionali della Regione per coloro che siano stati condannati, in via definitiva, per i delitti previsti dal comma 1 del medesimo articolo 7;

PRESO ATTO che l'esito della votazione per l'elezione dei coadiutori del Garante, avvenuta nel corso della seduta consiliare n. 98 è il seguente:

CONSIGLIERI VOTANTI	38
VOTI VALIDI	37
SCHEDE BIANCHE	1
SCHEDE NULLE	0

e che hanno conseguito voti:

Compagnoni Sandro	23
Cartella Manuel	14



PRESO ATTO della proclamazione di elezione a coadiutori del Garante di Compagnoni Sandro e Cartella Manuel, avendo gli stessi nell'espressione del voto limitato, riportato il maggior numero di voti,

DELIBERA

- 1) di eleggere, ai sensi dall'articolo 2, comma 1 della l.r. 31/2003, coadiutori del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale Compagnoni Sandro e Cartella Manuel;
- 2) di subordinare l'efficacia della presente deliberazione alla verifica dell'insussistenza, in capo ai soggetti eletti, delle cause di incandidabilità di cui all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 235/2012 nonché alla formale accettazione della nomina da parte degli stessi;
- 3) di stabilire che la durata della carica di coadiutore del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale decorra dalla data di accettazione della nomina a seguito della verifica di cui al numero 2) effettuata dalla competente struttura amministrativa;
- 4) di demandare alle competenti strutture amministrative lo svolgimento di ogni ulteriore, connesso e consequenziale adempimento.

La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione e sulla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Consiglio regionale, nonché trasmessa a Compagnoni Sandro e Cartella Manuel.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
(Gianluca Quadrana)



IL PRESIDENTE  
(Marco Vincenzi)



Si attesta che la presente deliberazione, costituita da n. 4 pagine, è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

Per il Direttore  
del Servizio Aula e commissioni  
la Segretaria generale  
(Dott.ssa Cinzia Felci)

/AT